

STATUTO DEL CONSORZIO DELL'ADDA

(approvato con D.M. Ambiente 8-11-2011)

CAPO I

SCOPI E LIMITI DEL CONSORZIO

ART. 1

Il Consorzio dell'Adda, istituito col R. Decreto Legge 21 novembre 1938 n. 2010 come consorzio obbligatorio, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio dell'Adda è stato dichiarato necessario con D.P.R. n. 532 del 1 aprile 1978.

Il Consorzio dell'Adda può richiedere, a termini delle vigenti disposizioni, concessioni, gestite separatamente e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, inerenti alla difesa delle sponde del lago, dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene, alla navigazione, alla tutela e all'incremento della pesca, alle sistemazioni idraulico-forestali, alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio soprattutto dell'agricoltura e dell'industria.

Il Consorzio ha la sede legale in Milano.

ART. 2

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio i privati e gli Enti che legittimamente usino o derivino le acque del Lago di Como e quelle dell'Adda dallo sbocco del Lago alla confluenza col Po e che possano disporre in misura non inferiore a moduli cinque (0.5 mc/s). Coloro che usano le acque ricevendole dagli intestatari delle derivazioni dirette, sono da quest'ultimi rappresentati agli effetti della inclusione nell'elenco dei consorziati.

Saranno successivamente ammessi a far parte del Consorzio tutti gli altri utenti di acqua che possano essere direttamente, o indirettamente avvantaggiati dall'invaso lacuale.

Il Consorzio compila e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei consorziati.

ART. 3

I consorziati hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente statuto, e quelle in genere, che vengano emanate dall'Amministrazione consortile.

Il consorziato che faccia opera contraria agli interessi generali e alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti, oltre che delle sanzioni civili e penali, sarà passibile delle sanzioni che saranno applicate dall'Amministrazione del Consorzio.

ART. 4

I consorziati concorrono proporzionalmente al beneficio rispettivo nelle spese del Consorzio.

Il pagamento del contributo è garantito con onere gravante su tutti gli immobili, a chiunque appartenenti, che siano serviti dall'acqua lacuale e dell'emissario.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere altre forme di garanzia.

I consorziati non sono responsabili in solido verso il Consorzio.

Le quote che, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a carico di un consorziato, risultino inesigibili, sono portate nel passivo del bilancio del Consorzio, e ripartite tra i consorziati in ragione della interessenza rispettiva.

Il consorziato che ceda ad altri in tutto od in parte l'utenza è responsabile verso il Consorzio in solido coi propri aventi causa per tutti gli obblighi dipendenti dalla utilizzazione.

ART. 5

Il Consorzio compila e tiene continuamente aggiornato l'elenco dei consorziati.

Tale elenco contiene per ogni consorziato i dati della rispettiva utenza, quali risultano dagli atti di concessione o di riconoscimento a norma dell'art. 5 del R. Decreto 11 dicembre 1933 n° 1775 e successive modifiche e integrazioni.

I titolari delle derivazioni che distribuiscono l'acqua a terreni o impianti altrui devono assumere di fronte al Consorzio, il pagamento e la garanzia dei contributi che gravano sui loro utenti, salvo rivalsa verso questi ultimi.

Qualora i consorziati di cui al precedente capoverso si rendano inadempienti verso il Consorzio, questo procederà direttamente, con i privilegi di legge, alla riscossione delle quote dovute.

L'elenco, a ogni sua variazione, viene pubblicato per dieci giorni consecutivi, presso l'ufficio consorziale, con invito agli interessati a presentare al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio i loro reclami entro dieci giorni dall'ultimo della pubblicazione.

ART. 6

Le spese del Consorzio sono ripartite fra i consorziati in proporzione del beneficio ad essi derivante dalla regolazione del Lago di Como e dal funzionamento del Consorzio.

Qualora nuovi utenti entrino a far parte del Consorzio, in base a delibera del Consiglio d'Amministrazione, saranno rivedute le quote del contributo precedentemente fissate ed i nuovi consorziati dovranno assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti consorziati da deliberarsi dal Consiglio d'Amministrazione.

Il riparto provvisorio è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione ed è immediatamente esecutivo mentre diventa definitivo dopo l'approvazione del bilancio da parte

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con le modalità del seguente art. 36.

ART. 7

Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla appartenenza al Consorzio passano di pieno diritto, nonostante qualunque patto in contrario, dai precedenti consorziati a tutti coloro che, per successione, acquisto, o qualsiasi altro legittimo titolo, si sostituiscono nell'uso delle acque del lago o del fiume o divengano proprietari in tutto o in parte per gli immobili avvantaggiati da utenze delle acque stesse.

I nuovi consorziati non possono intervenire o farsi rappresentare nel Consorzio fino a quando non siano regolarmente inclusi nell'elenco di cui all'art. 2.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

1. Il Presidente;
2. Il Direttore;
3. Il Consiglio di Amministrazione;
4. L'Assemblea degli utenti;
5. L'Assemblea Generale
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9

Il Presidente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è il rappresentante legale del Consorzio e svolge le funzioni ed i compiti di cui al successivo art. 11.

ART. 10

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente designa il Consigliere che lo sostituisce.

In difetto di designazione, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più Consiglieri.

ART. 11

Spetta al Presidente:

- a) Convocare, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Utenti, l'Assemblea Generale, e presiederne le sedute;
- b) Verificare che le deliberazioni del Consiglio d' Amministrazione siano puntualmente verificate ed eseguite;
- c) Sovrintendere ai rapporti del Consorzio con enti e organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea;
- d) Curare l'osservanza della legge e delle disposizioni regolamentari in vigore da parte del Consorzio, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporto con l'Amministrazione consorziale;
- e) Sorvegliare il buon andamento degli Uffici consorziali e dei servizi di esattoria e cassa, accertare eventuali mancanze e promuovere i conseguenti provvedimenti da parte del Consiglio d'amministrazione e del Direttore;
- f) Reprimere gli abusi e giudicare i contravventori al presente Statuto, nonché comminare sanzioni;
- g) Sorvegliare la perfetta tenuta dell'elenco dei consorziati ed il suo aggiornamento;
- h) Sorvegliare la regolare tenuta del riparto di contribuenza e il suo aggiornamento;
- h) Verificare i pagamenti mediante mandati firmati dal Direttore o dal funzionario del Consorzio all'uopo delegato;
- i) Decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, nei limiti delle competenze del Consiglio d'Amministrazione, salvo riferire e far ratificare le eventuali ordinanze dal Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 12

Il Direttore è il dirigente che provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, e adotta gli atti necessari a tal fine, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno. Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 13

Compete al Direttore:

- a) provvedere all'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; assegnare agli Uffici e ai dipendenti gli incarichi e le responsabilità di specifiche attività o gestioni e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- b) approvare i progetti esecutivi delle opere, lavori e forniture deliberati dal Consiglio ed adottare tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione, compreso lo svolgimento

- degli appalti, licitazioni, trattative private o in economia secondo le direttive del Consiglio;
- c) adottare gli atti e provvedimenti relativi all'organizzazione e al buon funzionamento degli Uffici secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) dirigere, coordinare e controllare l'attività degli Uffici e dei dipendenti, esprimere le valutazioni ed applicare le misure disciplinari di legge;
 - e) adottare tutti i provvedimenti necessari all'instaurazione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Consorzio;
 - f) adottare tutti gli atti di esercizio dei poteri di spesa entro i limiti delle previsioni del bilancio nonché tutti gli atti di acquisizione delle entrate;
 - g) svolgere le cooperazioni con enti ed organismi nazionali ed internazionali deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - i) rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - j) sovrintendere alla compilazione e revisione dell'elenco dei consorziati e delle utenze;
 - k) predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali da sottoporre al Consiglio e curarne la regolare riscossione;
 - l) provvedere agli acquisti ed alienazioni di beni immobili deliberati dal Consiglio;
 - m) predisporre annualmente lo schema del bilancio di previsione e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
 - n) curare che siano regolarmente tenuti ed aggiornati tutti i registri e gli inventari di beni di pertinenza del Consorzio;
 - o) coadiuvare in genere il Presidente e dar parere su tutte le questioni che questi gli sottoponga.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) dai quattro rappresentanti degli utenti, nominati dall'Assemblea, di cui due irrigui e due industriali.

Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 15

Le funzioni di Consigliere non possono essere esercitate a mezzo di mandatari.

Qualora per morte, dimissioni, o qualunque altra causa venga a mancare nel Consiglio un rappresentante, deve essere promossa la nomina suppletiva per coprire il posto vacante.

ART. 16

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero se almeno due Consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con lettera raccomandata e/o con telecomunicazione scritta almeno otto giorni avanti quello fissato per la seduta o, nei casi urgenti, con telegramma e/o con telecomunicazione scritta almeno 48 ore prima.

L'avviso deve sempre contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nella seduta.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Direttore del Consorzio. In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, funge da Segretario un Consigliere designato da chi presiede la seduta.

ART. 18

Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redige il verbale che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od all'inizio di quella successiva, e firmato da chi ha presieduto la seduta e da chi ha disimpegnato le funzioni di Segretario.

I Consiglieri hanno diritto di far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni o riserve che ritengano opportune.

Il libro dei verbali è sempre a disposizione di ogni Consigliere.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci, ed ove questi a parità di voti sia astenuto, la proposta s'intende respinta.

I voti sono palesi, fuorché nelle deliberazioni riguardanti persone.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sul bilancio preventivo, sulle eventuali variazioni che si manifestassero necessarie nel corso della gestione e sul conto consuntivo;
- b) sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od alle giurisdizioni speciali;

- c) sui regolamenti consorziali e sulle modificazioni allo statuto;
- d) sulle direttive relative a lavori e forniture, e sui progetti delle opere di regolazione;
- e) sull'accensione di mutui e sulla loro estinzione, sulle transazioni, sulle cessioni e sulle riduzioni ed eliminazioni di crediti nonché sulla alienazione e sull'acquisto di beni immobili;
- f) sull'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa e sulle rispettive cauzioni;
- g) sulla formazione e aggiornamento dell'elenco dei consorziati, sull'entità dei contributi e sui criteri che devono disciplinare il reparto definitivo delle spese;
- h) sui ricorsi in genere contro l'operato dell'Amministrazione consorziale e su quelli relativi all'elenco dei consorziati;
- i) su tutte le materie per le quali il Presidente richieda il suo voto, sia di propria iniziativa, sia in seguito alla richiesta scritta di due Consiglieri;
- l) sull'assunzione da parte del Consorzio dei compiti facoltativi di cui al secondo comma dell'art. 1.
- m) sulla nomina del Direttore.

ART. 21

L'Assemblea è composta dai consorziati inclusi nell'elenco consortile, secondo le norme del presente statuto.

I consorziati eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e un componente del collegio dei Revisori dei Conti.

I criteri di votazione sono i seguenti:

i consorziati irrigui hanno diritto ad un voto, qualora la loro utenza sia compresa nei limiti da moduli 5 (0.5 mc/s) a moduli 10 (1 mc/s), a due voti nei limiti da 10 (1 mc/s) moduli a moduli 100 (10 mc/s) e oltre i moduli 100 (10 mc/s) a un ulteriore voto ogni moduli 100 (10 mc/s); i consorziati industriali hanno diritto ad un voto quando la loro utenza ha una potenza nominale da 22 a 220 KW, a due voti se ha una potenza nominale da 221 a 2200 KW e, oltre tale limite, ad un ulteriore voto ogni 2200 KW.

Per tutti gli altri eventuali consorziati, l'Assemblea stabilirà le modalità di partecipazione al voto.

ART. 22

Ciascun consorziato può farsi rappresentare nell'Assemblea, con mandato, con firma autenticata da Sindaco, da Notaio o dal Direttore del Consorzio.

I mandati possono essere validi per una sola seduta, oppure, se muniti di relativa clausola, valere a tempo indeterminato; nel primo caso sono allegati al verbale della seduta; nel secondo saranno depositati presso il Consorzio.

ART. 23

Non possono essere scelti come delegati nell'Assemblea;

- a) i dipendenti del Consorzio;
- b) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;
- c) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- d) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso con il Consorzio.

ART. 24

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con lettera raccomandata e/o con telecomunicazione scritta a tutti i consorziati dieci giorni innanzi, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli oggetti da trattare.

ART. 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Consigliere da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal consorziato più anziano.

Funziona da segretario il Direttore del Consorzio, o, in mancanza, il consorziato meno anziano.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza di voti che competono ai presenti.

Le sedute sono valide in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei consorziati irraggiunti e la maggioranza degli altri consorziati che possano legittimamente intervenire ed in seconda convocazione, da tenere almeno dopo un'ora da quella fissata per la prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei consorziati.

ART. 26

Le competenze e l'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti del Consorzio, nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'Amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati dal regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27

I Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Economia e delle Finanze, potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente. A tal fine saranno loro annualmente comunicati, per conoscenza, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, con allegata una relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso.

ART. 28

Gli Amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni.

Le spese che i membri del Consiglio di Amministrazione incontrano per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio.

A titolo d'indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al Presidente, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti è corrisposto l'assegno determinato dalle vigenti disposizioni.

ART. 29

L'Assemblea Generale è l'organo consultivo del Consorzio ed è composta da:

- un rappresentante per ciascun utente del Consorzio dell'Adda;
- un membro nominato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- un membro nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un membro nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- un membro nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- un membro nominato dalla Regione Lombardia;
- un membro nominato da ciascuna delle Province ricadenti nel bacino dell'Adda, ovvero Sondrio, Como, Lecco, Milano, Monza-Brianza, Bergamo, Lodi, Cremona.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente. Funge da segretario il direttore del Consorzio.

L'Assemblea Generale esprime parere obbligatorio su:

- schemi di delibera di modifiche statutarie;
- schemi di delibera di variazione dell'ordinamento consortile a seguito di nuove disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie;
- ogni eventuale argomento richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Dalla partecipazione ai lavori dell'Assemblea da parte dei componenti non possono comunque derivare oneri, diretti o indiretti, a carico del Consorzio.

L'Assemblea Generale esprime parere a maggioranza assoluta, e il parere si intende reso in senso favorevole se l'Assemblea non si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, con trasmissione della relativa documentazione, da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 30

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Assemblea degli Utenti. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e presenta una relazione al Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione ai **Ministeri** dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Economia e delle Finanze.

Il Collegio medesimo, che si riunisce almeno ogni quadrimestre, ha l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza su tutte le operazioni del Consorzio.

I Revisori possono assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli utenti.

Ciascuno dei Revisori ha la facoltà di procedere individualmente a tutti quegli accertamenti che ritiene opportuni ai fini del riscontro.

CAPO III

RICORSI

ART. 31

Le deliberazioni degli organi del Consorzio che riguardino singoli utenti consorziati, devono essere comunicate agli utenti interessati e controinteressati.

ART. 32

Qualunque consorziato può ottenere copia dei verbali del Consiglio o di altro atto del Consorzio, mediante rimborso della spesa e il pagamento di un diritto fisso.

ART. 33

Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio, che riguardino i consorziati, questi possono reclamare al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 31.

I reclami non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni.

CAPO IV

GESTIONE CONSORZIALE

ART. 34

Agli scopi facoltativi di cui alla seconda parte dell'art. 1, il Consorzio può provvedere mediante speciali imposizioni, da deliberarsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i criteri del relativo reparto fra i consorziati.

ART. 35

La riscossione dei contributi è fatta, sulla base del riparto, secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 36

I contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono provvisoriamente esecutivi e comunicati agli utenti che possono presentare reclamo entro trenta giorni.

L'elenco dei contributi viene comunicato, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione definitiva.

ART. 37

I contributi consorziali costituiscono oneri reali gravanti sui beni delle utenze dell'acqua lacuale o dell'emissario o che vengano direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso del lago.

Essi possono essere riscossi con le stesse modalità di privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 38

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudo delle opere, si osserveranno le norme vigenti per i lavori per conto dello Stato, per quanto applicabili in relazione alla speciale organizzazione del Consorzio.

CAPO V

DISCIPLINA, CONTRAVVENZIONI E NORME FINALI

ART. 39

Ciascun consorziato, oltre ad essere responsabile a termini di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi e pregiudichi il buon regime dell'invaso o dello svaso, ancorché le infrazioni alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti, od aventi causa.

L'esercizio delle utenze è disciplinato dal regolamento adottato in data 14.05.1950 dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Consorziati, ed approvato in data 03.01.1951 dal Ministero dei LL.PP. con decreto n° 6381.

Modifiche al medesimo dovranno seguire la stessa procedura.

La ripartizione e distribuzione delle acque fra i consorziati è effettuata secondo le proposte della Giunta Tecnica di cui al citato regolamento.

ART. 40

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge, è passibile di ammenda dall'1 al 10 per mille del totale dei contributi consorziali, a giudizio del Presidente, il consorziato che:

- 1° non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'ordinamento delle sue utenze, oppure vari od alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;
- 2° derivi abusivamente acque lacuali e dell'emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o derivazioni, oppure effettui invasi e svasi abusivi;
- 3° contravvenga alle disposizioni emanate per la tutela ambientale;
- 4° non denunci esattamente l'utenza di cui dispone;
- 5° violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

ART. 41

Le ammende sono applicate dal Presidente del Consorzio su deposizione giurata di un dipendente o su concorde deposizione di due testimoni, previo invito al denunciato di addurre le proprie giustificazioni entro quindici giorni della notifica, e salvo il disposto del precedente art. 33.

Le ammende sono esatte con le stesse norme dei contributi consorziali.

ART. 42

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui è data al Consorzio dell'Adda comunicazione della sua approvazione.